PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 11

Il personale assunto per i servizi delle rivendite di Stato, ai sensi dell'articolo 66 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nella terza categoria degli impiegati avventizi di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni. L'inquadramento e' disposto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale inquadrato sono estese le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, valutandosi, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti, l'anzianita', di servizio che verra' a maturarsi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il servizio prestato anteriormente alla decorrenza dell'inquadramento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.

Versione in vigore dal 2 maggio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Estremi	Legge 28 marzo 1962, n. 143
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-del-personale-dell-amministrazione-autonoma/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it